

STATUTO della FONDAZIONE CARNEVALE DI VIAREGGIO

ALLEGATO "C"
ALLA RACC. n. 10/2005

ART. 1 - Costituzione e denominazione

1) La "Fondazione Carnevale di Viareggio", di seguito denominata anche soltanto "Fondazione", è un Ente con piena capacità giuridica di diritto privato, senza fini di lucro, dotato di piena autonomia statutaria e gestionale, disciplinato dalle norme contenute nel Libro I, Capo II del Codice Civile, dal presente Statuto e dalle norme tempo per tempo vigenti in materia.


2) La Fondazione è stata costituita in data 15 maggio 1985 per iniziativa del Comune di Viareggio, che riconosce nel Carnevale una manifestazione culturale e del folklore, storica della città della Provincia di Lucca e della Regione Toscana e di interesse nazionale ed internazionale.

3) Alla Fondazione è stata riconosciuta la personalità giuridica con decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 46 del 10.03.1986 in ossequio al D.P.R. n. 616 del 24.07.1977 e secondo le disposizioni dello Statuto Regionale.

4) La Fondazione agisce in piena autonomia giuridica, patrimoniale ed economica.

5) La Fondazione collabora con il Comune di Viareggio, a cui la manifestazione appartiene, nella tutela di identità, specificità, storicità, denominazioni, simboli, segni distintivi, cerimonie, bandiere, stemmi, pubblicazioni, cerimoniale e note di regia, colori, costumi, inni, musiche ed altre espressioni musicali e quant'altro caratterizzi ed appartenga alla festa civica.

6) In tal senso potranno essere adottate tutte le forme legali di tutela compresa quelle relative ai diritti della personalità e quelle previste dagli artt.8-19 del D.Lgs. 30/2005 e s.m.i..



ART. 2 - Sede

1) La sede legale della Fondazione è stabilita in Viareggio, attualmente in Piazza Mazzini snc. c/o Palazzo delle Muse.

2) Il trasferimento della sede legale nell'ambito del Comune di Viareggio non costituisce modifica statutaria.

3) E' in facoltà del Consiglio di Indirizzo stabilire una o più sedi amministrative e di sopprimerle.

ART. 3 - Scopi ed attività

1) La Fondazione persegue esclusivamente finalità di interesse pubblico e svolge attività e destina le risorse disponibili preminentemente allo scopo di promuovere e sostenere la realizzazione della manifestazione del Carnevale, nel rispetto della storia e delle tradizioni popolari che contraddistinguono il Carnevale di Viareggio. Sarà altresì sua cura promuovere tutte quelle innovazioni utili ad elevare i contenuti culturali ed il prestigio nazionale ed internazionale della manifestazione. Sarà inoltre suo compito curare la formazione e la tutela dell'artigianato del Carnevale, dell'arte della cartapesta e la relativa promozione.

2) La Fondazione potrà precisare con regolamento interno le modalità di perseguimento degli scopi statuari, in particolare disciplinando forme di programmazione.

3) La Fondazione promuove, inoltre, tutte quelle innovazioni utili ad elevare i contenuti culturali ed il prestigio nazionale ed internazionale della Manifestazione.

4) La Fondazione progetta e coordina attività ed iniziative anche al di fuori delle giornate del carnevale o di quelle immediatamente contigue, per costituirsi come permanente e concreto punto di


 2

riferimento delle attività e delle iniziative che abbiano come tema aspetti attinenti alle singole peculiarità della Manifestazione, favorendo scambi con analoghe istituzioni nazionali, europee ed internazionali.

5) La Fondazione può compiere ogni tipo di operazione finanziaria, commerciale, mobiliare ed immobiliare, tempo per tempo consentita dalle Leggi vigenti e dal presente Statuto, strumentale e/o connessa e/o utile al conseguimento degli scopi istituzionali.

6) Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione può inoltre, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- organizzare direttamente o indirettamente ricerche, studi, convegni, congressi, incontri, mostre, manifestazioni, ovvero promuovere, coordinare e sovvenzionare iniziative analoghe altrui;
- organizzare conferenze, corsi, seminari, curare la costituzione e la conservazione di archivi, curare le pubblicazioni sui risultati di studi, ricerche e della sua attività, istituire o sovvenzionare premi, borse di studio, finanziare pubblicazioni;
- stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza esclusione di altri, l'assunzione di mutui, a breve o a lungo termine, l'acquisto in proprietà, in diritto di superficie o in locazione di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con Enti pubblici o privati, che siano ritenute opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;
- amministrare e gestire i beni di cui risulti proprietaria, locataria, comodataria od a qualsiasi altro titolo posseduti;
- partecipare ad associazioni, enti o istituzioni, pubbliche o private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al



A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Spao Bsp' with a flourish, and the name 'Ave' written below it.

perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; eventualmente anche concorrendo, ove lo ritenga opportuno, alla costituzione degli organismi anzidetti;

- partecipare, costituire, ovvero concorrere alla costituzione di società, rivolte al perseguimento degli scopi istituzionali, direttamente o indirettamente, sempre in via accessoria e strumentale;

- svolgere in via strumentale e non prevalente tutte le attività accessorie per natura a quelle istituzionali, in quanto integrative delle stesse.



ART. 4 - Maschera

La maschera della Fondazione è il Burlamacco nella versione originale di Umberto Bonetti.

ART. 5 - Soci

1) Possono partecipare alla Fondazione le Istituzioni, gli Enti, le società e tutti coloro che ne accettino lo Statuto ed i Regolamenti.

Le modalità di ammissione sono fissate dal Consiglio di Indirizzo con apposito Regolamento.

2) I Soci della Fondazione si distinguono in tre tipologie:

Socio Fondatore;

Socio Istituzionale;

Socio Partecipante.

E' Socio Fondatore il Comune di Viareggio.

Sono Soci Istituzionali la Provincia di Lucca e gli altri Enti Pubblici territoriali, le Università, le Istituzioni culturali, le Fondazioni, le Onlus e le altre persone giuridiche, pubbliche o private, non aventi finalità di lucro che si impegnano, su base annuale o pluriennale e



nelle forme e nella misura concordate con il Consiglio di Indirizzo, a contribuire al fondo di dotazione e/o al fondo di gestione mediante l'elargizione di un contributo in denaro e/o in beni immobili o mobili, ovvero a fornire attività di supporto culturale e scientifico alla Fondazione.

La qualifica di socio istituzionale dura per tutto il periodo per il quale il contributo è regolarmente versato o la prestazione regolarmente eseguita.

Sono Soci Partecipanti le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, singole od associate che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla vita della medesima ed alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali, con le modalità ed in misura non inferiore a quella concordata, anche annualmente, con il Consiglio di Indirizzo ovvero con un'attività, anche professionale, di particolare rilievo o con l'apporto di beni materiali od immateriali.

I Soci Partecipanti possono, con la stipula di una apposita convenzione, vincolare il proprio contributo a specifici progetti che rientrino nell'ambito dell'attività della Fondazione.

I Soci Istituzionali ed i Soci Partecipanti sono nominati tali con deliberazione inappellabile del Consiglio di Indirizzo.

L'ammissione comporta l'assunzione della qualità di socio.

I Soci sono tenuti ad adempiere alla prestazione fissata annualmente a loro carico dal Consiglio di Indirizzo. I soci partecipanti non hanno rappresentanti all'interno degli organi della Fondazione.

Il Presidente del Consiglio di Indirizzo entro il mese di marzo di ciascun anno accerta chi sono i soci partecipanti in regola con il versamento annuale del contributo.

3) La qualità di Socio si perde:



Gianfranco
Molteni

a- per rinuncia; b- per espulsione; c- per morosità; d- per morte se persona fisica o per estinzione se socio non persona fisica.

La rinuncia deve essere comunicata al Presidente del Consiglio di Indirizzo con lettera raccomandata.

I soci possono essere sospesi o espulsi per i seguenti motivi:

- qualora non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto ed alle deliberazioni prese dagli organi della Fondazione;
- qualora, in qualche modo, arrechino danni morali e/o materiali alla Fondazione;
- quando, senza giustificato motivo, si rendano morosi rispetto all'effettuazione della prestazione posta a loro carico.

I soci espulsi o sospesi, per morosità, potranno, dietro domanda, essere riammessi concordando una nuova prestazione a loro carico.

La sospensione e la radiazione sono decise dal Consiglio di Indirizzo su proposta del Consiglio di Amministrazione della Fondazione.

ART. 6 - Patrimonio e gestione

1) Il patrimonio della Fondazione è rappresentato inizialmente dai conferimenti effettuati dal Comune di Viareggio.

2) Il patrimonio della Fondazione si incrementa di regola per effetto di:

- successivi conferimenti del Socio fondatore, della Provincia di Lucca la cui qualità di socio istituzionale è comunque riconosciuta, dei Soci istituzionali, dei soci partecipanti;
- donazioni e/o liberalità di terzi;
- accantonamenti alla riserva obbligatoria previsti dalla normativa tempo per tempo vigente e dal presente Statuto;
- eventuali accantonamenti o riserve facoltativi, le cui modalità di istituzione siano previste da apposito regolamento interno, che



dovrà indicare le specifiche finalità ed i criteri di sana e prudente gestione e senza pregiudizio dell'effettiva tutela degli interessi contemplati nel presente Statuto.

3) Il patrimonio della Fondazione è interamente vincolato al perseguimento degli scopi statutari. Tutti gli eventuali residui attivi delle gestioni annuali dovranno essere utilizzati per costituire una specifica riserva, salvo che si rendano necessari per l'acquisto di beni strumentali e/o per finanziare investimenti idonei ad incrementare e migliorare l'attività della Fondazione.

4) La Fondazione amministra il proprio patrimonio secondo criteri prudenziali di rischio e di economicità, in modo da conservarne il valore.

5) Per lo svolgimento della propria attività la Fondazione utilizzerà:

- a- i contributi del Comune di Viareggio, in qualità di Socio fondatore;
- b- i contributi della Provincia di Lucca e di altri Soci istituzionali;
- c- i contributi dei Soci partecipanti;
- d- i contributi dello Stato, della Regione, di altri Enti Pubblici e di Privati;
- e- i proventi derivanti dal suo patrimonio;
- f- i proventi di gestione.

ART.7 - Organi

1) Sono organi della Fondazione

- a- il Presidente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione;
- b- il Consiglio di Amministrazione;



c- il Presidente del Consiglio di Indirizzo;

d- il Consiglio di Indirizzo;

e- Collegio Sindacale

2) Gli organi della Fondazione operano secondo le competenze a ciascuno attribuite dalle norme in materia e dal presente Statuto, per assicurare la corretta e nitida distinzione tra funzioni e poteri di indirizzo, di amministrazione e di controllo.

3) I singoli componenti degli organi della Fondazione sono tenuti ad operare nell'esclusivo interesse della Fondazione e debbono tempestivamente comunicare all'organo di appartenenza:

a- sia l'esistenza di situazioni di conflitto di interesse che li riguardino, con l'obbligo di astenersi in ogni caso dal partecipare a deliberazioni in relazione alle quali possa determinarsi il predetto conflitto;

b- sia l'esistenza di cause di decadenza o di sospensione e di cause di incompatibilità che li riguardino.

L'inosservanza di tali obblighi di tempestiva comunicazione e di astensione implica la decadenza dalla carica del componente inadempiente, che sarà altresì tenuto al risarcimento del danno eventualmente arrecato alla Fondazione.

ART. 8 - Presidente Onorario

Il Sindaco può, altresì, nominare un Presidente Onorario - la cui nomina è facoltativa - il quale non ha alcun potere di firma, né personalità giuridica dell'ente, avendo esclusivamente potere di rappresentanza onorifica.

ART. 9 - Presidente del Consiglio di Amministrazione

1) Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è nominato dal



Sindaco ed è dallo stesso revocabile in ogni momento, nell'ipotesi in cui venga meno il rapporto fiduciario.

2) Il Presidente fa parte e presiede il Consiglio di Amministrazione; spettano al Presidente compiti d'ordine, d'impulso e di coordinamento degli Organi da Lui presieduti e di vigilanza sull'esecuzione delle deliberazioni dagli stessi assunte;

3) Il Presidente del Consiglio di Amministrazione assume la rappresentanza dell'Ente Fondazione agli effetti legali, avendo la firma sociale e la rappresentanza legale nei confronti dei terzi ed in giudizio (in qualsiasi sede e grado e dinnanzi a qualsiasi autorità ordinaria, speciale, arbitraria, con espressa facoltà di nominare avvocati e/o procuratori alle liti e consulenti tecnici); in caso di sua assenza o impedimento, il potere di firma e la rappresentanza legale spettano al Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione; in caso di assenza o impedimento di entrambi, il potere di firma e la rappresentanza legale spettano al membro più anziano del Consiglio di Amministrazione;

4) Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è invitato permanente alle riunioni del Consiglio d'Indirizzo senza diritto di voto.

ART. 10 - Consiglio di Amministrazione

1) Il Consiglio di Amministrazione è composto da 5 membri nominati dal Sindaco e dallo stesso revocabili, in ogni momento, nell'ipotesi in cui venga meno il rapporto fiduciario, ivi compresi il Presidente del Consiglio di Amministrazione, indicato dal Sindaco, che ne è membro di diritto e che lo presiede, ed il Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione.

2) Il Consiglio di Amministrazione designa, su indicazione del Sindaco, scegliendolo fra i propri componenti, il Vice Presidente del



A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Papa' with a flourish underneath.

Consiglio di Amministrazione.

3) Il Consiglio di Amministrazione può delegare al Vicepresidente alcune funzioni e compiti, al fine di snellire l'operatività del Consiglio stesso.

4) Resta fermo che il Consiglio di Amministrazione possa, in qualunque momento, ritirare le deleghe concesse a suo tempo e riportarle in capo allo stesso Consiglio, senza obbligo di motivazione alcuna.

5) Il Consiglio di Amministrazione nomina altresì il Segretario del Consiglio di Amministrazione e provvede, se del caso, alla sua revoca. (art.12 comma 3)

6) I componenti del Consiglio di Amministrazione non possono far parte del Consiglio di Indirizzo né del Collegio Sindacale, ma possono essere invitati alle riunioni del Consiglio di Indirizzo, senza diritto di voto, al fine di prestare la necessaria collaborazione soprattutto per la definizione dei programmi di attività. L'invito rivolto ai componenti del Consiglio di Amministrazione deve essere contenuto nell'avviso di convocazione del Consiglio di Indirizzo, nel qual caso i componenti del Consiglio di Amministrazione sono tenuti a partecipare alla riunione del Consiglio di Indirizzo cui siano stati invitati.

7) I Componenti del Consiglio di Amministrazione restano in carica 5 anni e comunque compatibilmente con la durata della giunta comunale e sono rieleggibili. I Consiglieri scaduti rimangono comunque in carica fino al momento della nomina dei loro successori. Qualora, per qualsiasi ragione, vengano a mancare uno o più Componenti, il Presidente del Consiglio di Amministrazione informa prontamente il Sindaco perché provveda a designare i nuovi componenti in sostituzione di quelli cessati. I Componenti del



Consiglio di Amministrazione nominati nel corso dei cinque anni in sostituzione di quelli deceduti, decaduti o dimessi, rimangono in carica sino alla scadenza dei componenti sostituiti.

8) I componenti del Consiglio di Amministrazione devono dare immediata comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione delle cause anche sopravvenute di decadenza, di sospensione o di incompatibilità che li riguardino, così come contemplate da norme e dal presente Statuto. Le cause di incompatibilità sopravvenute alla nomina si traducono in cause di sospensione e, qualora non siano rimosse entro trenta giorni dal loro verificarsi, si traducono in cause di decadenza. Parimenti, costituiscono cause di decadenza dei componenti del Consiglio di Amministrazione:

- a- l'assenza, per tre volte consecutive e senza motivo di legittimo impedimento, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione;
- b- l'aver tenuto comportamenti lesivi dell'immagine della Fondazione e, comunque, dannosi per essa;
- c- l'aver partecipato a deliberazioni del Consiglio di Amministrazione in conflitto di interessi;
- d- l'aver omesso di comunicare al Presidente del Consiglio di Amministrazione l'esistenza di un conflitto di interesse, oppure di una causa di incompatibilità o di sospensione;
- e- la rottura del rapporto di fiducia con il Sindaco;

9) Il Consigliere di Amministrazione che sia dichiarato decaduto non potrà più essere nominato in organi della Fondazione, ad eccezione che per la causa di cui alla lettera e) del punto immediatamente precedente.

ART. 11 - Il Consiglio di Amministrazione: funzioni e poteri



1) Al Consiglio di Amministrazione sono attribuiti i compiti di amministrazione e di gestione della Fondazione, nell'ambito ed in attuazione dei programmi, delle priorità e degli obiettivi stabiliti dal Consiglio di Indirizzo. Il Consiglio di Amministrazione attende perciò a tutte le attività amministrative e gestionali della Fondazione con esclusione e nel rispetto delle competenze, delle prerogative e delle attività riservate al Consiglio di Indirizzo dal presente Statuto e, in particolare, della netta e rigorosa distinzione tra funzioni e poteri di indirizzo e di amministrazione, oltre che di controllo.

2) Il Consiglio di Amministrazione ha pertanto tutti i poteri necessari per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione. In particolare, e a titolo puramente esemplificativo, è compito del Consiglio di Amministrazione:

- approvare il bilancio di previsione e il bilancio consuntivo tenendo in considerazione gli indirizzi deliberati dal Consiglio di Indirizzo, entro rispettivamente il 30 settembre e il 31 dicembre di ogni anno, salvo che, per motivate ragioni, l'approvazione del bilancio consuntivo debba posticiparsi al 31 marzo;
- provvedere alla deliberazione ed alla gestione dei contratti relativi agli acquisti ed alle vendite, sia mobiliari che immobiliari, caratterizzanti la gestione della Fondazione;
- gestire il personale in tutte le sue forme, assunzioni, licenziamenti eccetera, curando il suo corretto inquadramento giuridico e determinandone il relativo trattamento economico;
- provvedere alla deliberazione di accettazione di eventuali donazioni e lasciti;
- provvedere alla deliberazione di costituzione di imprese strumentali e alla deliberazione di acquisto o vendita di



partecipazioni;

- approvare le modifiche statutarie sulla base delle linee di indirizzo e dei criteri della delibera del Consiglio di Indirizzo;
- costituire commissioni consultive o di studio, temporanee o permanenti, determinandone le funzioni, la composizione, la durata e gli eventuali compensi.
- deliberare il Bando di concorso per le costruzioni carnevalesche.

ART. 12 - Riunione del Consiglio di Amministrazione

1) Il Consiglio di Amministrazione si riunisce di regola ogni mese, presso la sede della Fondazione od altrove, previa convocazione da parte del Presidente del Consiglio di Amministrazione o di chi ne fa le veci.

2) La convocazione del Consiglio di Amministrazione deve essere fatta per iscritto a tutti componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale almeno due giorni prima di quello fissato per la riunione. L'avviso di convocazione deve indicare il luogo, la data, l'ora della riunione e gli argomenti posti all'ordine del giorno. La convocazione può essere anche fatta mediante telegrafo e/o telefax e/o raccomandata a mano o in via telematica.

3) Nei casi di urgenza tale convocazione può aver luogo anche 24 ore prima del giorno e dell'ora della riunione. Nel caso di convocazione straordinaria richiesta da componenti del Consiglio di Amministrazione o del Collegio Sindacale a norma del successivo comma del presente articolo, l'esistenza di ragioni di urgenza si presume.

4) I componenti del Consiglio di Amministrazione, in numero non inferiore a due, e i componenti del Collegio Sindacale in numero



A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Giovanni Rossi', is written over a horizontal line at the bottom right of the page.

non inferiore a due, possono chiedere la convocazione in via straordinaria del Consiglio di Amministrazione, indicando gli argomenti da mettere all'ordine del giorno e su cui deliberare. La richiesta di convocazione straordinaria deve avvenire con lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata al Presidente del Consiglio di Amministrazione a chi ne fa le veci. Nel caso in cui la richiesta di convocazione straordinaria non sia soddisfatta entro 7 giorni dal ricevimento, i richiedenti possono convocare direttamente il Consiglio di Amministrazione con avviso di convocazione formato e spedito a loro cura in conformità alle clausole del presente articolo.

5) Il Consiglio di Amministrazione è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei membri in carica.

6) Le riunioni sono presiedute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza od impedimento, da chi lo sostituisce.

7) Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto di chi presiede la riunione del Consiglio di Amministrazione.

8) I verbali delle riunioni, trascritti su apposito libro, tenuto a norma di legge, sono sottoscritti dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da colui che lo sostituisce e dal Segretario.

9) Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione è da considerarsi invitato permanente il Presidente del Consiglio di Indirizzo, senza diritto di voto.

ART.13 - Presidente del Consiglio di Indirizzo

1) Il Presidente del Consiglio di Indirizzo è nominato dal Sindaco ed è dallo stesso revocabile in ogni momento, nell'ipotesi in



cui venga meno il rapporto fiduciario.

2) Il Presidente del Consiglio di Indirizzo fa parte e presiede, il Consiglio di Indirizzo.

3) Il Presidente del Consiglio di Indirizzo è invitato permanente alle riunioni del Consiglio di Amministrazione senza diritto di voto.

ART. 14 - Consiglio di Indirizzo nomina e compiti.

1) Il Consiglio di Indirizzo è composto da 5 membri nominati dal Sindaco e dallo stesso revocabili, in ogni momento, nell'ipotesi in cui venga meno il rapporto fiduciario, ivi compreso il Presidente del Consiglio di Indirizzo.

2) I componenti del Consiglio di Indirizzo durano in carica 5 anni e comunque compatibilmente con la durata della Giunta Comunale e sono rieleggibili. I Consiglieri scaduti rimangono comunque in carica fino al momento della nomina dei loro successori. Qualora, per qualsiasi ragione, vengano a mancare uno o più Componenti, il Presidente del Consiglio di Indirizzo informa prontamente il Sindaco perché provveda a designare i nuovi componenti in sostituzione di quelli cessati. I Componenti del Consiglio di Indirizzo nominati nel corso dei cinque anni in sostituzione di quelli deceduti, decaduti o dimessi, rimangono in carica sino alla scadenza dei componenti sostituiti.

ART. 15 - Poteri del Consiglio di Indirizzo

1) Il Consiglio di Indirizzo ha piena ed esclusiva competenza in ordine alla determinazione dei programmi, in cui debbono essere individuati - con riferimento ad un congruo periodo di tempo ed in rapporto alla utilizzazione del patrimonio - le strategie generali, gli obiettivi da perseguire nel periodo considerato e le linee, le priorità e



gli strumenti di intervento della Fondazione, anche in riferimento ai rapporti con i rioni ed alla individuazione delle linee di indirizzo concernenti le manifestazioni di apertura e chiusura del Carnevale.

2) Il Consiglio di Indirizzo ha altresì piena ed esclusiva competenza in ordine alla verifica dei risultati.

In particolare, oltre alle competenze e funzioni riconosciutegli da norme e dal presente Statuto, il Consiglio di Indirizzo - provvede:

- alla deliberazione di ammissione dei Soci Istituzionali e/o Partecipanti e di approvazione delle relative convenzioni;
- alla deliberazione delle linee di indirizzo e dei criteri generali in merito alle eventuali modifiche statutarie e allo scioglimento della Fondazione, alla devoluzione del patrimonio e alla nomina del liquidatore;
- all'approvazione ed alla modificazione di eventuali Regolamenti Interni.
- alla programmazione funzionale sia alla migliore utilizzazione delle risorse ed all'efficacia degli interventi, sia al rispetto del principio di economicità della gestione, sia all'osservanza di criteri prudenziali di rischio preordinati alla conservazione del valore del patrimonio.
- deliberare le linee di indirizzo per la predisposizione dei bilanci da parte del Consiglio di Amministrazione.
- alla determinazione dei compensi e/o indennità spettanti ai Componenti gli Organi della Fondazione.

ART. 16 - Riunioni del Consiglio di Indirizzo

1) Il Consiglio di Indirizzo si riunisce di regola ogni mese, presso la sede della Fondazione od altrove, previa convocazione da parte del Presidente del Consiglio di Indirizzo.



2) La convocazione del Consiglio di Indirizzo deve essere fatta con lettera raccomandata, spedita a tutti i componenti del Consiglio di Indirizzo almeno tre giorni prima di quello fissato per la riunione, o tramite posta elettronica, telefax e/o raccomandata a mano. L'avviso di convocazione deve indicare il luogo, la data, l'ora della riunione e gli argomenti posti all'ordine del giorno. Nei casi di urgenza, la convocazione può essere fatta almeno 24 ore prima della data e dell'ora alle quali la riunione del Consiglio di Indirizzo sia convocata. Nel caso di convocazione straordinaria richiesta da componenti del Consiglio di Indirizzo o del Collegio Sindacale a norma del successivo comma del presente articolo, l'esistenza di ragioni di urgenza si presume.

3) I componenti del Consiglio di Indirizzo, in numero non inferiore a due e i componenti del Collegio Sindacale in numero non inferiore a due, possono chiedere la convocazione in via straordinaria del Consiglio di Indirizzo, indicando gli argomenti da mettere all'ordine del giorno e su cui deliberare. La richiesta di convocazione straordinaria deve avvenire con lettera raccomandata, oppure tramite posta elettronica o telefax, indirizzata al Presidente del Consiglio di Indirizzo o a chi ne fa le veci. Nel caso in cui la richiesta di convocazione straordinaria non sia soddisfatta entro 15 giorni dal ricevimento, i richiedenti possono convocare direttamente il Consiglio di Indirizzo con avviso di convocazione formato e spedito a loro cura in conformità alle clausole del presente articolo.

4) Il Consiglio di Indirizzo è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei membri in carica, salvo quanto previsto al successivo 6° comma.

5) Le riunioni sono presiedute dal Presidente del Consiglio di Indirizzo o, in caso di sua assenza od impedimento, da chi lo



Paolo Rossi

sostituisce.

6) Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Indirizzo è necessaria la maggioranza assoluta dei voti dei presenti, salvo che per le decisioni relative alle modifiche statutarie per le quali il Consiglio di Indirizzo delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi dei membri in carica. In caso di parità di voti, l'esito della votazione si intenderà negativo e si intenderà respinta la proposta oggetto della votazione.

7) I verbali delle riunioni, trascritti su apposito libro, tenuto a norma di legge, sono sottoscritti dal Presidente del Consiglio di Indirizzo o da colui che lo sostituisce e dal Segretario appositamente nominato dal Consiglio di Indirizzo all'inizio di ciascuna riunione.

8) Alle riunioni del Consiglio di Indirizzo è da considerarsi invitato permanente il Presidente del Consiglio di Amministrazione, senza diritto di voto.

ART. 17 - Collegio Sindacale

1) Il Collegio Sindacale è l'organo di controllo della Fondazione ed è composto di tre membri, nominati dal Consiglio di Indirizzo, che ne nomina anche il Presidente.

2) I membri del Collegio Sindacale devono essere scelti tra gli iscritti nel Registro dei Revisori Contabili.

3) Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Fondazione e sul suo concreto funzionamento.

Esercita inoltre il controllo contabile previsto dall'art. 2409 ter del Codice Civile.



4) Il Collegio Sindacale opera con i poteri e secondo le modalità previste dagli artt. 2403 bis, 2404, 2405 e 2406 del Codice Civile.

5) I Sindaci devono adempiere ai loro doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico; sono responsabili della verità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio.

Essi sono solidalmente responsabili con gli amministratori per i fatti o le omissioni di questi, quando il danno non si sarebbe prodotto se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi della loro carica.

6) I Sindaci restano in carica per tre esercizi e possono essere riconfermati, scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio relativo al terzo esercizio della carica.

La cessazione dei Sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito.

7) I Sindaci possono essere revocati solo per giusta causa. La delibera di revoca deve essere approvata con decreto del Tribunale, sentito l'interessato.

ART. 18 - Bilancio

1) L'esercizio finanziario della Fondazione inizia il 1 ottobre e termina il 30 settembre dell'anno successivo.

2) Entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio, il Consiglio di Amministrazione provvede alla formazione del Bilancio consuntivo ed al suo deposito presso la sede della Fondazione.

3) Entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, il Bilancio consuntivo deve essere approvato dal Consiglio di Amministrazione, che nell'occasione delibera anche in merito alla destinazione del



A handwritten signature in black ink, appearing to be 'F. S. ...', with a horizontal line drawn below it.

risultato economico realizzato.

4) Gli utili netti dell'esercizio devono essere prioritariamente destinati alla copertura di eventuali perdite pregresse, dopo di che devono essere così ripartiti: il 10 % (dieci per cento) al Fondo di riserva statutaria; il residuo al Fondo di Riserva Disponibile, salva diversa destinazione deliberata dal Consiglio di Indirizzo ai sensi del 3° comma dell' art. 6) del presente Statuto.

La contabilità deve essere tenuta a norma di legge. In particolare, la Fondazione:

a- deve tenere i libri e le scritture contabili previste dagli articoli dal 2421 al 2435 del Codice Civile e successive modificazioni, nonché quelli previsti dalla normativa fiscale di tempo in tempo vigente;

b- deve tenere contabilità separate nel caso di istituzione di imprese strumentali;

c- deve provvedere entro il mese di settembre di ciascun anno ad adottare un "documento programmatico previsionale" dell'attività relativa all'esercizio successivo, da trasmettere, entro 30 giorni dall'adozione, al Socio Fondatore;

d- deve provvedere entro il mese di dicembre di ciascun anno ad adottare una "relazione della gestione svolta e degli obiettivi conseguiti", da trasmettere, entro 30 giorni dall'adozione, al Socio Fondatore assieme al Bilancio consuntivo relativo all'esercizio precedente.

ART. 19 - Durata e Scioglimento della Fondazione

1) La Fondazione ha durata illimitata.

2) Oltre che nei casi previsti dalla legge, la Fondazione può sciogliersi, sulla base delle linee di indirizzo e dei criteri del Consiglio



di Indirizzo, con delibera unanime del Consiglio di Amministrazione.

3) Addivenendosi allo scioglimento della Fondazione, la devoluzione del patrimonio avverrà sulla base delle linee di indirizzo e dei criteri della delibera del Consiglio di Indirizzo.

ART. 20 - La Cittadella del Carnevale

Il luogo deputato per la realizzazione delle costruzioni partecipanti ai corsi mascherati è il complesso denominato "Cittadella del Carnevale" ubicato in via Santa Maria Goretti a Viareggio, di proprietà del comune di Viareggio ed affidato mediante rapporto convenzionale alla Fondazione Carnevale di Viareggio.

All'interno del complesso, oltre agli hangar insistono un locale adibito a negozio per la vendita di gadgettistica e un bar-ristorante; è facoltà della Fondazione Carnevale gestire in proprio o locare dette attività.

Lo spazio all'interno della Cittadella può essere attrezzato per l'effettuazione di eventi; anche in questo caso la Fondazione può gestire tali manifestazioni in proprio o demandare a terzi.

La gestione delle attività legate alla cittadella è di pertinenza del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Carnevale sentito il parere del Consiglio di Indirizzo della stessa; pur tuttavia se ritenuto opportuno il Consiglio di Amministrazione può avvalersi di organi esterni.

ART. 21 - Disposizioni finali

Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto si applicano le vigenti disposizioni di Legge in materia.



Meloni